

n. xxx/13 R.G. PM 21 bis
n. xxx/15 R.G. GdP 16 bis
n. xx/14+xx/15+xx/16+18/18 rag. mod. 31

Sentenza n. <u>65/18</u>
Data sentenza: 9 [^] 1 <u>201</u>
Data del deposito: <u>23/01/18</u>
Data di irrevocabilità: _____
V° del PG: <u>g&jMi-O</u>
N Reg. Esec.: _____
N. Part. Cred. Inserimento a SIC: _____
Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Isabella
, all'esito dell'udienza del 29.10.2018, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura
del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 605 c.p.p.

CONTRO

- **Graziano**, nato a Torino il **1 1.12.1974**, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Riccardo [REDACTED] del Foro di Torino
Difeso dall'Avv. Riccardo [REDACTED] del Foro di Torino di fiducia
- [REDACTED] **Maurizio**, nato a Torino il 10.04.1990, dichiaratamente domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita [REDACTED]
Difeso daH'Avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Torino di fiducia
- [REDACTED] **Marco**, nato a Torino il 2.06.1985, dichiaratamente domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita [REDACTED]
Difeso daH'Avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Torino di fiducia

• **Domenico**, nato a Torino il 29.1.1981, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Danilo Difeso dagli Avv.ti Isabella e Danilo del Foro di Torino di fiducia

• **Alessandro**, nato a Chivasso il 14.07.1978, dichiaratamente domiciliato Settimo Torinese (TO), C.so Agnelli ■ Difeso dagli Avv.ti Isabella e Danilo del Foro di Torino di fiducia

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 113, 590 c.p. perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, causavano ad Alessandro ■ lesioni personali, segnatamente “frattura pertrocanterica femore sinistro” giudicate guaribili in gg. 40 s.c.: nella fattispecie Graziano, in qualità di gestore dell'esercizio pubblico all'insegna “■■■■ DRINK & FOOD”, non impediva agli avventori del locale Alessandro e Domenico di afferrare il precitato di peso a livello del busto (il ■ si poneva alla destra ed il ■ alla sinistra del ■) e ad Marco e Maurizio a livello degli arti inferiori (Maurizio agguantava la gamba destra e Marco quella sinistra), così da porlo in posizione orizzontale per lanciarlo in aria ripetutamente, fino a proiettarlo, nel corso della terza spinta, quasi all'altezza del soffitto, facendogli eseguire una traiettoria verso destra ed in direzione obliqua, lasciandolo poi cadere rovinosamente a terra, a circa un metro di distanza dietro le spalle dei predetti.

Commesso in Torino (TO) il 01.01.2013

APPELLANTI

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 19.02.2018 che, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiarava DOMENICO, ALESSANDRO, GRAZIANO, MAURIZIO e MARCO responsabili del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena di € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 538 e 541 c.p.p. condannava gli imputati tutti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal reato,

in favore della costituita parte civile ██████████ ALESSANDRO da liquidarsi in separata sede civile, oltre al rimborso, in solido tra loro, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della stessa parte civile che liquidava in € 3024,00 per onorari, oltre contributo forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; visto l'art. 539, Il comma c.p.p. condannava gli imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile ██████████ Alessandro di € 25.000,00, nella misura di € 5.000,00 per ciascuno.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello anche la parte civile costituita.

* k k k

PARTE CIVILE COSTITUITA:

██████████ **Alessandro**, nato a Torino il 22.09.1986, con l'Avv. Carlo CAVALLO dei Foro di Torino

* k k *

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Conclusioni del P.M.: conferma della sentenza appellata.

Conclusioni PC: accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte allegate al verbale d'udienza

Conclusioni difesa ██████████ Maurizio e Marco: accoglimento motivi d'appello.

Conclusioni difesa ██████████ e ██████████: accoglimento motivi d'appello.

Conclusioni difesa ██████████: accoglimento motivi d'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto appello l'Avv. ██████████ ██████████ per gli imputati

██████████ Maurizio e ██████████ Marco deducendo e chiedendo:

- 1) Assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato: il gioco posto in essere dagli imputati è un gioco pericoloso, ma lecito. È altresì un gioco che gli stessi imputati con il ██████████ più volte avevano posto in essere, sia quella sera, che in altre occasioni, senza che mai nessuna caduta si verificasse. Dunque, alla luce di tali dati, deve valutarsi se la condotta degli imputati, ed eventualmente quella di quali imputati, sia stata negligente, imprudente ed imperita al punto da comportare delle lesioni alla persona

offesa. Secondo la difesa, per accertare tale responsabilità, l'oggetto della valutazione non dovrebbe essere il lancio in sé e per sé, ma il modo in cui questo è stato effettuato nella concreta occasione in cui si è verificata la caduta. Occorrerebbe, cioè, verificare come e chi, quella sera, abbia effettuato una manovra diversa dal solito, causando, con ciò, la caduta del ██████;

- 2) Assoluzione degli imputati quantomeno ex art. 530 cpv c.p.p. per non essere stata raggiunta la prova incontrovertibile della loro responsabilità colposa nella causazione del sinistro: se non è possibile ricostruire esattamente la dinamica del lancio e quella della caduta (ovvero non è possibile stabilire se sia stato il ██████ ad effettuare un movimento diverso dal solito mentre era in volo o se sia stato qualcuno a lanciare con troppa forza la persona offesa in aria), non è possibile stabilire chi e come abbia dato causa al danno patito dal ██████;
- 3) Rideterminazione della pena: la sentenza di primo grado avrebbe omesso di considerare la circostanza secondo cui, se il ██████ non fosse stato spostato da una stanza ad un'altra dopo la caduta su ordine dell'██████████, le lesioni sarebbero state di entità molto inferiore. La sconsiderata condotta dell'██████████, allora, avrebbe dovuto avere un peso ben diverso nella valutazione della responsabilità degli altri imputati. Alla luce di ciò si imporrebbe ex art. 133 c.p. una corretta valutazione circa il grado della colpa degli imputati. Appare del tutto iniquo attribuire agli ██████ per le gravi lesioni diagnosticate al ██████ a tessa sanzione comminata all'██████████ il quale, invece, con la sua autonoma e gravissima condotta, ha certamente concorso a cagionare ed aggravare significativamente l'entità di quelle lesioni;
- 4) In ordine alle statuizioni civili: non avrebbe dovuto essere riconosciuta la provvisoria in favore della parte civile e, in ogni caso, l'importo liquidato sarebbe dovuto essere più contenuto.

verso la sentenza sopra indicata hanno proposto appello anche gli Avv.ti ██████ e ██████ per gli imputati ██████ e ██████ deducendo e chiedendo:

- 1) assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ex art. 530 cpv c.p.p.: il ██████ avrebbe, infatti, prestato il consenso al gioco. Deve dunque ritenersi

sussistente la circostanza scriminate del consenso dell'avente diritto, quantomeno ex art. 59 comma 4 c.p. Inoltre, poiché il ██████ avrebbe deciso di partecipare al gioco pericoloso di cui si è detto mediante una valida manifestazione di volontà, l'attività posta in essere dagli imputati sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 50 c.p.: rientrano, infatti, nell'ambito delle condotte scriminate tutte quelle che attengono specificamente lo sport ovvero il gioco cui i partecipanti hanno spontaneamente aderito. Ne esulano unicamente le condotte che esorbitano dal dovere di lealtà, manifestando la volontarietà dell'evento lesivo ovvero, quantomeno, la sua esorbitanza dal rischio prevedibile ed accettato;

- 2) conseguentemente la difesa lamenta l'intervenuta condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile;
- 3) eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio: il primo giudice, pur concedendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche, non ne avrebbe concretamente tenuto conto nella determinazione della pena, avendo, sostanzialmente, applicato il massimo edittale della pena pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice. Il corretto comportamento processuale degli imputati e l'immediata loro disponibilità di farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni, giustificerebbero l'applicazione di una pena più mite.

Ancora, avverso la sentenza sopra indicata ha proposto appello l'Avv. Riccardo ██████ e l'imputato ██████ deducendo e chiedendo:

- 1) Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cpv c.p.p.:
██████ veniva tratto a giudizio e condannato in primo grado nella sua qualità di gestore del locale in cui si svolgevano i fatti, per non aver impedito il gioco, consentendo di fatto la concretizzazione delle lesioni da parte dei coimputati. La difesa dell'imputato sostiene che non poteva essere richiesto al gestore del locale in cui si stava svolgendo la festa di Capodanno di immaginare che i coimputati avrebbero posto in essere quel gioco (atipico) o comunque di interromperlo sul nascere così evitando i rischi ad esso connessi.
È certo che l'██████ fosse presente in quella determinata sala in quel momento, ma se anche lo fosse stato e si fosse accorto del gioco ed avesse urlato di smetterla avvicinandosi al gruppo di amici non avrebbe mai fatto in tempo ad evitare l'evento,

proprio per il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la presa del ██████, il suo lancio in aria e la seguente rovinosa caduta a terra.

Infine, avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello anche l'Avv. Cavallo per la parte civile ██████ deducendo e chiedendo:

- 1) Omessa liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno: la sentenza impugnata ha rimesso le parti avanti al giudice civile per la liquidazione dei danni derivanti dal reato. Secondo la difesa della parte civile, il primo giudice ben avrebbe potuto liquidare l'intero danno fondandosi sulla documentazione medica e sulla consulenza di parte agli atti;
- 2) Omessa condanna in solido degli imputati al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisoria ed insufficienza della stessa: la scelta del giudicante di non porre il vincolo della solidarietà in ordine a detta statuizione risulta, a parere della parte civile, non condivisibile e immotivata. Il Giudice di Pace non avrebbe speso alcun argomento per sostenere il diverso atteggiarsi della condanna alia provvisoria rispetto alla regola della solidarietà -dettata in materia di risarcimento del danno *ex delicto* dall'art. 187 c. 2 c.p. Inoltre la scelta di limitare l'importo della provvisoria ad €25.000 pare ulteriormente pregiudizievole agli interessi della parte civile stante la prova fornita nel corso del processo in ordine alPammontare del danno.

L'odierna udienza si è svolta alla presenza del P.M. e dei difensori delle parti.

In esito all'udienza, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale ha deciso dando lettura del dispositivo allegato al verbale.

In primo luogo deve rilevarsi come la sentenza contenga un'ampia e corretta esposizione delle risultanze, alle quali si fa riferimento per quanto non specificamente osservato da questo Tribunale, in risposta alle argomentazioni delle parti.

Le richieste di assoluzione avanzate dagli imputati ██████ Maurizio e Marco, ██████ e ██████ possono essere trattate congiuntamente. Deve, infatti, rilevarsi come sia corretta la premessa secondo cui il gioco posto in essere quella sera fosse un gioco pericoloso, ma lecito. Nessuno mette in dubbio che si trattasse di un gioco lecito. Deve, però, evidenziarsi

come tutti i partecipanti sapessero che si trattava di un gioco pericoloso, nonostante fosse stato fatto già altre volte in passato (e anche quella stessa sera). Inoltre deve rilevarsi come non vi sia ragione di ritenere la testimonianza resa dal ██████ falsa: egli ha chiaramente dichiarato che quella sera aveva palesato il proprio dissenso al gioco. Egli non voleva essere lanciato in aria in quell'occasione, probabilmente vista la situazione (nel corso dei festeggiamenti gli imputati avevano bevuto). Gli imputati lo hanno dunque preso di forza, contro la sua volontà. E, nel prenderlo per lanciarlo in aria, tutti gli imputati hanno accettato le conseguenze di quel gioco pericoloso. Tutti erano ben consci (o avrebbero dovuto esserlo) del fatto che il ██████, a causa di un qualsiasi imprevisto, avrebbe potuto cadere, con le conseguenze che poi, in effetti, si sono verificate. Siamo, dunque, nell'ambito di quella che la giurisprudenza chiama "colpa cosciente": l'agente, pur avendo la rappresentazione della possibile verificazione dell'evento, non accetta il rischio della sua verificazione attraverso il processo mentale della controrappresentazione e cerca in ogni modo di evitarlo. Questo è quello che è successo quella sera: i quattro imputati erano ben consci del rischio di una potenziale caduta del ██████, ma non ne avevano accettato la verificazione, posto che in precedenti occasioni non si era mai verificata alcuna caduta e cercando in ogni modo di evitarla.

Quella sera, invece, l'evento si è verificato: dunque tutti i partecipi a quel gioco devono rispondere per le lesioni personali, seppur colpose, cagionate al ██████. E alla luce di quanto detto, non ha importanza verificare chi, quella sera, abbia spinto con più forza o abbia comunque effettuato una manovra diversa dal solito: tutti erano consapevoli che ciò potesse accadere (tenuto conto anche del fatto, come detto, che tutti avevano parecchio bevuto), di talché tutti devono rispondere allo stesso modo delle lesioni cagionate al ██████.

E che le lesioni siano direttamente riconducibile (anche) al gioco non è contestato.

Quanto al presunto consenso prestato quella sera dalla persona offesa, si è già rilevato come non vi sia ragione di ritenere false le dichiarazioni del teste ██████ (secondo cui avrebbe chiaramente manifestato il suo dissenso al gioco) solo perché il gioco era già stato fatto in precedenza. Nelle altre occasioni in cui era stato lanciato per aria, infatti, probabilmente i lanciateri non avevano bevuto. Ma al di là di ciò, una persona può prestare il consenso ad un

gioco pericoloso mille volte, ma poi decidere, per i più svariati motivi, di non volerlo più fare. Ed è ciò che è capitato in questa occasione. Il ██████ ha chiaramente dichiarato: *“io come ho sopra riferito subito dopo il primo episodio mi sono allontanato così manifestando la mia contrarietà a quanto accaduto, in occasione del secondo episodio ho cercato di svincolarmi dalla possibile seconda presa ma non mi è stato possibile perché erano in due e non riuscivo da un punto di vista fisico ad oppormi alla loro azione. Peraltro ho espresso verbalmente il mio dissenso dicendo NO”* (cfr. verbale udienza 29.11.2016). E' verosimile ritenere che in quell'occasione, visto che tutti avevano bevuto troppo, il ██████ non si fidasse dei lanciatoti e avesse deciso di non voler partecipare al gioco. Né sono stati sentiti testimoni che abbiano riferito di una diversa volontà del ██████. Alla luce di ciò, non può dunque essere invocata la scriminate del consenso dell'avente diritto, nemmeno putativa. Corretta dunque, appare la condanna degli imputati ██████ Maurizio e Marco, ██████ e ██████ per il reato di lesioni personali colpose. Anche la pena inflitta appare adeguata alla gravità dei fatti. Inoltre, non è corretta l'affermazione secondo cui il primo giudice, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, non le abbia poi considerate ai fini della riduzione della pena. Proprio in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il Giudice di Pace ha inflitto agli imputati la sola sanzione pecuniaria (e non quella detentiva pur prevista, in alternativa, dalla norma), apportando alla stessa una ulteriore, minima, riduzione.

ssando a considerare la responsabilità dell'██████, egli, secondo questo Tribunale, ben avrebbe potuto e dovuto impedire il gioco pericoloso che gli imputati ██████ Maurizio e Marco, ██████ e ██████ stavano ponendo in essere. L'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui inosservanza, a norma dell'art. 40 c.p., equivale a cagionarlo, può nascere, oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da una sua attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la

tuazione di pericolo si traduca in una concreta lesione. Nel caso di specie, l'██████████ aveva deciso di organizzare una festa per festeggiare la fine dell'anno presso il proprio locale. Come da sua stessa ammissione, egli aveva già assistito ad un primo lancio del ██████████ in aria. Ciò avrebbe dovuto indurlo, a tutela dell'integrità fisica degli avventori del suo locale, nonché degli invitati alla festa, ad intervenire per impedire il gioco pericoloso. Egli avrebbe, dunque, dovuto vigilare affinché quel gioco non fosse più ripetuto quella sera. E non è condivisibile l'affermazione della difesa dell'imputato secondo cui egli non sarebbe potuto intervenire a causa dell'imprevedibilità del gioco e del brevissimo tempo intercorrente tra la presa del ██████████ e il suo lancio in aria. Come detto, infatti, quella sera, alla sua presenza, quel gioco era già stato fatto e lui non aveva in modo convincente (come a parere di questo Tribunale avrebbe dovuto fare) invitato i partecipanti a non ripeterlo (o almeno ciò non è emerso dalle testimonianze): un nuovo lancio non era dunque imprevedibile. Inoltre, essendo il lancio "incriminato" stato preceduto da un altro lancio, se egli avesse vigilato affinché il gioco pericoloso non si fosse ripetuto, ben avrebbe potuto intervenire tempestivamente per evitarlo, così impedendo l'evento.

Vi è inoltre da rilevare, come correttamente già evidenziato dal primo giudice, che a questo profilo di responsabilità dell'imputato va ad aggiungersi il fatto che, successivamente alla data, l'██████████, anziché interrompere i festeggiamenti, abbia trasportato il corpo inerme del ██████████ in un'altra sala, proprio per permettere alla festa di proseguire, ed abbia omesso di comunicare tempestivamente ai soccorsi che la persona infortunata era caduta in quella maniera, riferendo solo genericamente che un soggetto ubriaco era caduto, così non permettendo ai soccorritori di arrivare attrezzati per l'evenienza.

██████████, dunque, deve essere ritenuto responsabile, in concorso con gli altri imputati, per le lesioni colpose occorse al ██████████.

Corretto appare, infine, addossare a tutti gli imputati lo stesso grado di colpa nella causazione dell'infortunio, posto che le condotte di tutti appaiono altrettanto gravi.

Quanto alle statuizioni civili, cornetta appare la decisione del giudice di Pace di rimettere la liquidazione al giudice civile. Certo il primo giudice non avrebbe potuto liquidare una cifra

solamente basandosi su una perizia di parte. Egli, al fine di liquidare l'intero ammontare dei danni, avrebbe dovuto disporre una perizia, incombente che certamente avrebbe di molto dilatato i tempi del processo penale. Condivisibile appare, dunque, la decisione di rimettere l'esatta quantificazione dei danni subiti dal ██████ al giudice civile.

Anche la cifra liquidata a titolo di provvisoria appare corretta, tenuto conto dell'ammontare della somma delle spese mediche documentate (€ 12.044,93), del mancato guadagno (€ 3.181,68), nonché di una cifra, conteggiata equitativamente, che comprende una parte di danno morale ed una di danno biologico.

Detta somma deve però, correttamente, essere posta a carico solidale degli imputati, secondo le regole generali in materia di liquidazione del danno, non ravvisandosi ragioni che giustificino una eccezione alla predetta regola.

Alla luce di quanto si qui chiarito, la sentenza appellata deve dunque essere riformata esclusivamente con riferimento alla liquidazione della somma stabilita a titolo di provvisoria a carico solidale degli imputati.

Per il resto la sentenza appellata merita integrale conferma con le conseguenze di legge in punto spese del grado.

Gli imputati devono, infine, essere condannati al pagamento delle spese processuali, di assistenza e rappresentanza sostenuta dalla parte civile per il presente grado di giudizio che si ritengono congruamente liquidate come in dispositivo, tenendo presente l'impegno della causa e l'opera prestata dal difensore.

La complessità della vicenda e delle questioni dedotte in appello, ed il complessivo carico di ufficio comportano la fissazione di termine di gg. 90 per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 39 d.lvo 274/2000, 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza appellata, pone la somma liquidata a titolo di provvisoria a carico degli imputati, in solido tra loro.

Conferma nel resto.

Condanna gli imputati, in solido fra loro, a corrispondere in favore della parte civile delle spese di continuata assistenza e rappresentanza che si liquidano in €2.340,00.

Visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 29.10.2018

Il Giudice

Dott.ssa



DEP. IN CANCELLERIA
IL 23/1/2019

IL CANCELLIERE
Dott. ALBERTO ZOCCALI

